

Statuto Confindustria Romagna

Approvato dalle Assemblee Generali di Confindustria Ravenna e Unindustria Rimini il 9 giugno 2016 nell'ambito del progetto di fusione tra le stesse Associazioni

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 18 dicembre 2019 a seguito dell'approvazione del progetto di fusione tra Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 21 ottobre 2020

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 23 novembre 2021

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 27 giugno 2024

STATUTO CONFINDUSTRIA ROMAGNA

Indice

TITOLO PRIMO - Vision e Mission – Attività Istituzionali

Art. 1 - Vision e Mission

Art. 2 - Attività Istituzionali

TITOLO SECONDO - Soci

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Art. 4 - Rapporto associativo

Art. 5 - Diritti e Doveri

Art. 6 - Perdita della qualità di Socio

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Contributo associativo

TITOLO TERZO - Governance

Art. 9 - Organi Associativi

Art. 10 - Assemblea

Art. 11 - Consiglio Generale

Art. 12 - Consiglio di Presidenza

Art. 13 - Presidente

Art. 14 - Elezione del Presidente

Art. 15 - Vice Presidenti

Art. 16 - Organi di controllo

TITOLO QUARTO - Articolazione Organizzativa

Art. 17 - Delegazioni Territoriali

Art. 18 - Sezioni Merceologiche

Art. 19 - Comitato Piccola Industria

Art. 20 - Gruppo Giovani Imprenditori

Art. 21 - Disposizioni generali sulle cariche

TITOLO QUINTO - Funzionamento Organizzativo interno

Art. 22 - Direttore Generale

Art. 23 - Fondo Comune

Art. 24 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

Art. 25 - Modifiche statutarie e scioglimento

Art. 26 - Disposizioni di rinvio

TITOLO PRIMO VISION E MISSION – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 1

Vision e Mission

É costituita, con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Romagna, denominata "Confindustria Romagna".

Ne sono fondatori le Associazioni Industriali di Ravenna e Rimini che, in base alle rispettive delibere assembleari, hanno deciso di confluire in un unico soggetto associativo allo scopo di accrescere forza della rappresentanza ed efficienza operativa migliorando nel contempo il radicamento e l'interpretazione delle istanze dei territori produttivi di competenza.

Confindustria Romagna ha sede legale in Ravenna, Rimini e Forlì che ne sono anche le sedi operative. Confindustria Romagna, di seguito Associazione, partecipa al processo di sviluppo del territorio, contribuendo all'affermazione di un sistema industriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale.

L'Associazione è autonoma, apartitica, indipendente da ogni condizionamento esterno e non ha fini di lucro, orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto, impegnando i Soci alla sua osservanza.

Confindustria Romagna aderisce quale Associato effettivo a Confindustria ed alla Rappresentanza Regionale, partecipando come componente territoriale al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del Sistema associativo, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Romagna esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- esprimere un'efficace rappresentanza in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche, direttamente o attraverso società appositamente costituite.

A tal fine, Confindustria Romagna è impegnata a:

- promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili e l'adozione di comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
- erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ART. 2

Attività Istituzionali

Gli scopi istituzionali di Confindustria Romagna sono così individuati:

- favorire il progresso e la crescita delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole e allo sviluppo sostenibile;
- rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società, nonché rappresentare gli interessi delle imprese associate nella elaborazione, interpretazione e applicazione di qualunque norma che, direttamente o indirettamente, concerne il sistema imprenditoriale;
- concorrere a promuovere nel territorio di riferimento, con le Istituzioni e le altre Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, iniziative per favorire e affermare una cultura di impresa e di mercato e perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo anche attraverso politiche industriali organiche, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- elaborare e perseguire, nel rispetto del proprio ruolo in seno al Sistema Confederale, politiche di sviluppo industriale mirate al progresso socio-economico delle imprese e del territorio, attraverso l'ammodernamento del sistema delle relazioni sindacali, il supporto all'internazionalizzazione, l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, il sostegno di un sistema creditizio e finanziario moderno;
- fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione dell'impresa;
- partecipare a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economica e finanziaria, ambientale ed energetica come leve di competitività dello sviluppo imprenditoriale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle attività istituzionali dell'Associazione:

- a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
- b) stipulare, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale riguardanti l'industria e le imprese, nonché su espressa delega, contratti collettivi, territoriali, interaziendali;
- c) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
- d) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- e) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
- f) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- g) stimolare le imprese all'adozione di sistemi di responsabilità sociale di impresa con un approccio volto a concepire la sostenibilità come scelta strategica di lungo periodo;
- h) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori;
- i) provvedere all'informazione degli associati ed alla erogazione di tutte le prestazioni coerenti con la funzione svolta nell'ambito del Sistema Confindustria relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle imprese;
- l) tutelare le imprese associate sul piano economico in generale, anche stipulando convenzioni ed accordi finalizzati al vantaggio ed alla maggiore competitività delle imprese associate;
- m) sostenere, direttamente o indirettamente, azioni per la promozione del credito e della finanza aziendale;

- n) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su tutte le tematiche di interesse generale per le imprese;
- o) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, società ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.
- p) promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Confindustria Romagna può costituire o partecipare a società o organismi di varia natura, anche di tipo imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze tra le componenti del Sistema.

L'Associazione può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati in Italia e all'estero.

TITOLO SECONDO SOCI

ART. 3

Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Possono aderire a Confindustria Romagna le imprese che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Romagna anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa e presentino un sufficiente potenziale di crescita.

Sono Soci effettivi con pieni diritti e doveri associativi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o una Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria e che svolgano la loro attività all'interno dei sistemi industriali centrati sulle aree del territorio di riferimento o che abbiano la sede legale in luogo diverso ma abbiano comunque nel territorio di riferimento stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o depositi;
- le imprese il cui rapporto associativo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria.

Possono, altresì, aderire in qualità di Soci aggregati soggetti che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come Soci effettivi e che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità, o raccordo economico con quelli di cui alle due precedenti tipologie.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Romagna e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 4

Rapporto associativo: ammissione, durata e recesso

La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata per iscritto, compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione, al Presidente di Confindustria Romagna.

La domanda, oltre ai dati identificativi dell'impresa, deve contenere:

- l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti;
- l'adesione al Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria;
- esplicita dichiarazione, ai sensi delle leggi sulla privacy al momento vigenti;
- la documentazione richiesta per il conteggio del contributo associativo nel rispetto della delibera contributiva vigente e l'impegno al pagamento delle quote associative;
- l'informazione relativa all'adesione dell'impresa ad altre Associazioni di carattere sindacale od economico, sia provinciali che nazionali.

Nella domanda di ammissione il legale rappresentante deve inoltre indicare la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Previa verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, delle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3 e dei requisiti qualitativi richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale, il quale delibera oltre che sull'ammissione anche sull'assegnazione alle Sezioni.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale l'impresa può richiedere un riesame della domanda entro il termine e secondo le modalità previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'iscrizione impegna il socio per l'anno di iscrizione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni da comunicarsi a mezzo raccomandata o PEC con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del periodo di adesione.

Il cambio di ragione sociale o denominazione sociale, anche in caso di scissione, fusione o cessione societaria, non estingue il rapporto associativo

ART. 5

Diritti e doveri

I Soci effettivi, in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Romagna e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale; non hanno diritto di elettorato passivo e hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto di:

- avere attestata l'appartenenza a Confindustria Romagna con l'anzianità riferita alle territoriali confluite nell'Associazione, attraverso apposita dichiarazione di appartenenza predisposta dall'Associazione;

- utilizzare il Logo e i segni distintivi del Sistema Confederale secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione

L'adesione a Confindustria Romagna comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti richiamati, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i Soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale; nel caso di criticità dell'andamento aziendale e di morosità contributiva, è possibile definire piani di rientro con sospensione dall'elettorato attivo e passivo sino al ritorno alla regolarità contributiva.

- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi e delle articolazioni merceologiche e territoriali di cui si è chiamati a far parte;

- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Romagna ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione

- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci effettivi non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi né assumere cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

ART. 6

Perdita della qualità di Socio

La qualità di associato si perde per:

a) cessazione dell'attività imprenditoriale per fallimento, liquidazione coatta amministrativa o in caso di intervento di altre procedure concorsuali;

b) recesso, che può essere esercitato in caso di voto contrario a modifiche statutarie, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse, e ferma restando l'obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;

c) dimissioni;

d) venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

f) risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Generale, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi per grave e ripetuta morosità o per altre cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.

La perdita della qualità di associato non esonera dal pagamento della quota associativa sino alla scadenza naturale del rapporto associativo.

Al socio dimissionario spetta il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo - diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi - fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Con la cessazione del rapporto associativo il socio perde immediatamente ed automaticamente la titolarità delle cariche e/o degli incarichi all'interno dell'Associazione.

Ulteriori norme sui casi di cessazione del rapporto associativo sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 7

Disposizioni disciplinari

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura del Presidente;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a dodici mesi: è deliberata dal Consiglio di Presidenza, con permanenza degli obblighi contributivi. La sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno un biennio
- decadenza dagli Organi Associativi e/o che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione: deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, o per il venir meno dei requisiti personali e professionali per l'accesso ed il mantenimento della carica, in particolare la perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità rilevante.
- espulsione deliberata dal Consiglio Generale in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni e di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi;
- radiazione del rappresentante in Associazione.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le norme sulla comunicazione, l'applicazione e l'impugnazione delle sanzioni sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 8

Contributo associativo

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite con delibera contributiva annuale dall'Assemblea.

L'Assemblea stabilirà, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, la misura del contributo da corrispondersi da parte dei Soci determinando di conseguenza anche l'attribuzione dei voti in rapporto ai contributi.

Il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile.

L'Associazione può procedere giudizialmente nei confronti dei Soci per il recupero dei crediti associativi scaduti.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

ART. 9

Organi Associativi

Sono Organi di Confindustria Romagna:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti
- gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili.

ART. 10

Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno preferibilmente entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio annuale, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese, se del caso, le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria, salvo i casi di adempimenti elettorali, modifiche statuarie o scioglimento per i quali sono necessari *quorum* costitutivi e deliberativi speciali.

a) Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante avviso spedito ai Soci via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

L'Assemblea straordinaria è convocata da Presidente o da chi ne fa le veci su richiesta del Consiglio Generale od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata soci che dispongano complessivamente di almeno un quinto del numero totale dei voti spettanti ai soci. L'Assemblea si intende autoconvocata nel caso di inerzia del Presidente protratta oltre dieci giorni dalla richiesta.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, gli argomenti da trattare ed i voti spettanti ai Soci. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno fino alle quarantotto ore precedenti la riunione.

In caso di urgenza adeguatamente motivata nell'atto di convocazione i tempi di convocazione possono essere ridotti a dieci giorni.

b) Lavori assembleari

I Soci intervengono in Assemblea attraverso il legale rappresentante o altro rappresentante in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante, o per delega conferita da altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di

proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento nella discussione. I Soci morosi non possono ricevere delega da altro Socio in regola a partecipare ed a esercitare il diritto di voto.

I soci aggregati partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto.

I Revisori contabili ed i Provisori partecipano di diritto all'Assemblea ma senza diritto di voto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere seguite, anche simultaneamente, in videoconferenza dalle sedi operative, osservando le medesime regole valide per la sede principale dell'Assemblea. Nelle sedi operative collegate possono essere utilizzati sistemi di voto in grado di garantire, nel caso, la segretezza del voto e del luogo di votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

c) Validità

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili spettanti ai Soci.

Trascorsa un'ora dall'orario previsto dalla prima convocazione, ovvero in una successiva specifica riconvocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, con esclusione dei casi in cui si debba procedere ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessario il raggiungimento dei *quorum* costitutivi speciali, coerenti con i relativi *quorum* deliberativi.

d) Deliberazioni e sistema delle votazioni

Le deliberazioni sono prese, in generale, a maggioranza dei voti presenti in Assemblea senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano nel calcolo del *quorum*.

Per l'approvazione di modifiche statutarie, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili. Per le modifiche statutarie che riguardino l'art. 23 in ordine a Proprietà e Partecipazioni Strategiche le delibere sono prese con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili, salvo gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo II.

Per l'approvazione dello scioglimento dell'Associazione le delibere sono prese con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.

Per l'elezione del Presidente, unitamente ai Vice Presidenti, è necessario il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 6 per i soci che abbiano espressamente dissentito in sede di Assemblea.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto.

e) Segreteria e verbale

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Funzionario indicato dal Presidente e approvato dall'Assemblea.

All'inizio della riunione il Presidente, ove necessario, propone la nomina di due Soci quali scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, messo a disposizione dei Soci e conservato in apposito registro.

f) Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

g) Compiti dell'Assemblea

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere a scrutinio segreto, e in anni diversi rispetto al rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle articolazioni interne, ogni quadriennio il Presidente approvandone il relativo programma di attività, ed ogni biennio i Vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza
- b) eleggere a scrutinio segreto, ogni biennio ed in anni coincidenti con il rinnovo dei membri del Consiglio Generale eletti dalle articolazioni interne, i componenti del Consiglio Generale di propria competenza in misura non superiore a 1/10 della sua composizione totale
- c) eleggere a scrutinio segreto, ogni quadriennio ed in anni coincidenti con il rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle articolazioni interne, i Provisori e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
- e) approvare su proposta del Consiglio Generale la delibera contributiva ed il bilancio consuntivo;
- f) stabilire i criteri, di necessaria derivazione contributiva, in virtù dei quali le Sezioni merceologiche vengono rappresentate in Consiglio Generale;
- g) deliberare in seduta straordinaria lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) modificare in seduta straordinaria il presente Statuto;
- i) deliberare su altri argomenti che il Consiglio Generale ritiene meritevoli dell'esame e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea è trasmesso a Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 11

Consiglio Generale

a) composizione

Il Consiglio Generale è composto da membri di diritto e da membri elettivi.

Sono membri di diritto:

- i componenti del Consiglio di Presidenza;
- l'ultimo Past President purché in possesso dei requisiti per partecipare al Consiglio, espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- i Presidenti delle società controllate dall'Associazione;

Sono membri elettivi:

- i rappresentanti generali eletti direttamente dall'Assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dal precedente art. 10, lettera g), comma b);
- i Presidenti delle Sezioni merceologiche;
- i rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni merceologiche in ragione della loro consistenza organizzativa, secondo quanto deliberato in merito dall'Assemblea;
- i Vicepresidenti ed i Consiglieri delle Delegazioni territoriali, secondo quanto stabilito dal successivo art. 17.

Sono invitati al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti i Past President di Confindustria Romagna precedenti l'ultimo nonché i Presidenti Fondatori.

Il Presidente può nominare fino al 5% di componenti tra espressioni particolarmente significative della base associativa; può altresì procedere ad un numero di invitati permanenti fino ad 1/5 dei componenti effettivi, sempre tra persone di specifica rilevanza per i territori rappresentati o per storia associativa

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere rieletti allo stesso titolo fino ad un massimo di sei bienni consecutivi.

Non sono ammesse giustificazioni dell'assenza e decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive o non partecipino alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza è accertata e pronunciata dal Consiglio Generale e comunicata dal Segretario al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo.

b) Convocazione

Il Consiglio Generale, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ove sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione può essere richiesta altresì dai Revisori contabili per tematiche connesse ai propri compiti nel caso rilevino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella gestione contabile dell'Associazione.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione avviene con almeno sette giorni di anticipo mediante avviso spedito via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione. In caso di urgenza i tempi di convocazione possono essere ridotti a cinque giorni. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

c) Validità

Per la validità della riunione del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto, ad esclusione dei casi di adempimenti elettorali, proposte di modifica statutarie e scioglimento per i quali la riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e salvo quanto previsto per le deliberazioni di cui al successivo punto g).

Ciascun componente dispone di un voto, anche se partecipa a più titoli nel Consiglio Generale, e non sono ammesse deleghe.

d) Deliberazioni e sistema delle votazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto delle astensioni e delle schede bianche. Si computano invece le schede nulle.

Le deliberazioni di cui al successivo comma h) della lettera g) del presente articolo sono prese con la maggioranza del 60% dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso di parere non favorevole della/e Delegazione territoriale interessata/e, è necessaria la maggioranza del 75% dei componenti aventi diritto di voto. Le stesse maggioranze qualificate sono da applicarsi alle decisioni riguardanti istituzione, accorpamento e scioglimento delle Delegazioni territoriali di cui all'art. 17.

Per l'approvazione di proposte di modifiche statutarie e di scioglimento le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti che rappresenti almeno il 50% dei componenti totali.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende respinta.

e) Segretario e Verbale

Delle riunioni è redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e conservato in apposito registro.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o altra persona incaricata dal Consiglio in caso di suo impedimento.

f) Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale nonché su eleggibilità e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

g) Compiti del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico dell'Associazione.

In particolare:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) determinare, in conformità alla direttiva generale stabilita dall'Assemblea, le linee di politica associativa per il conseguimento dei fini statutari;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) approvare, su proposta del Consiglio di Presidenza, la proposta di delibera contributiva da sottoporre all'Assemblea;
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo ed approvare il bilancio preventivo;
- f) deliberare atti di straordinaria amministrazione o atti di ordinaria amministrazione che superino i limiti per le deliberazioni del Consiglio di Presidenza in materia, fissati dall'Assemblea con apposita delibera;
- g) su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare in ordine all'articolazione interna dell'Associazione istituendo, accorpendo e sciogliendo sezioni o filiere merceologiche, escluso le Delegazioni Territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini delle quali viene garantita la permanenza nell'ambito di Confindustria Romagna
- h) deliberare qualunque atto dispositivo delle Proprietà e Partecipazioni Strategiche (P.P.S.) di cui all'art. 23 in conformità al Regolamento sulle P.P.S. di cui allo stesso articolo, nonché deliberare sulle proposte di modifica dello stesso Regolamento sulle P.P.S.;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria e indicare le questioni che devono essere sottoposte al suo esame;
- l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- m) approvare e modificare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- n) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria, le relative modifiche e/o integrazioni;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti richiamati;
- p) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'istituzione di uffici o recapiti dell'Associazione, al di fuori delle sedi di operatività delle aree delle province;
- q) promuovere e attuare quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione delle aziende alla vita dell'Associazione;
- r) proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- dai Vice Presidenti;
- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- dal Presidente del Comitato Piccola Industria, o dal Delegato della Piccola Industria laddove non sia stato costituito il Comitato;

Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Presidenza vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Non sono ammesse giustificazioni dell'assenza e decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive o non partecipino alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza è accertata e pronunciata dal Consiglio di Presidenza e comunicata dal Segretario al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo.

a) Convocazione

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte all'anno ed è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, mediante avviso spedito ai componenti via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

In via straordinaria è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

b) Validità

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Concorrono alla formazione del *quorum* i membri collegati in video e audio conferenza.

c) Deliberazioni e sistema delle votazioni

Ciascun componente ha diritto ad un voto anche se partecipa a più titoli nel Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le astensioni, le schede bianche e le schede nulle sono computate per il calcolo del *quorum*.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

d) Sede

I componenti del Consiglio di Presidenza possono riunirsi anche in più luoghi collegati, con l'ausilio di mezzi di conferenza tali da garantire l'effettiva identificazione, partecipazione, discussione e votazione.

e) Segretario e Verbale

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione, che funge da Segretario.

f) Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su nomina e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

g) Compiti del Consiglio di Presidenza

E' competenza distintiva del Consiglio di Presidenza la conduzione della politica operativa dell'Associazione; in particolare:

- a) proporre e attuare le linee strategiche dell'azione dell'Associazione a breve, medio e lungo termine;
- b) condurre l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni da parte dei competenti Organi;
- e) sovrintendere alla gestione del fondo comune provvedendo alle relative decisioni di investimento e disinvestimento sulla base delle indicazioni tecniche del Direttore Generale, fermo restando quanto previsto per le Proprietà e le Partecipazioni Strategiche ai sensi dell'art. 11, lettera g), comma h) e dai successivo artt. 17 e 23;
- f) deliberare gli atti di ordinaria amministrazione entro i limiti posti dall'Assemblea;
- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, salvo comunicazione allo stesso nella prima riunione utile;
- h) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Associazione;
- i) proporre al Consiglio Generale l'istituzione, l'accorpamento o lo scioglimento delle Sezioni merceologiche e delle Delegazioni territoriali;
- l) deliberare sui provvedimenti disciplinari a norma del presente Statuto;
- m) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione avuto riguardo alle prerogative delle Delegazioni territoriali previste dall'art.17; in caso di urgenza potrà procedere il Presidente, riferendo al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile. Nel caso di società, consorzi o altro individuati come Proprietà e Partecipazioni Strategiche dall'art. 23, vale quanto previsto all'art.17 del presente Statuto;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti richiamati.

Art. 13

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Generale ogni quattro anni, in anni diversi rispetto a quelli del rinnovo del Consiglio Generale. Rimane in carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni. E' eccezionalmente possibile una prosecuzione biennale del mandato in caso di assenza di candidati alla sua successione accertata dalla Commissione di designazione e previo parere favorevole dei Proibiviri confederali.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui al successivo art. 14, previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;

- c) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
- d) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento. Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, stabilendo l'ordine del giorno della riunione; può partecipare, inoltre, alle riunioni delle Sezioni, Delegazioni, Gruppi, Comitati o Commissioni interne all'Associazione;
- e) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- g) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione come identificati dall'Assemblea degli Associati e, in caso di urgenza, quelli di straordinaria amministrazione con successiva ratifica da parte del Consiglio Generale;
- h) l'adempimento di tutte le altre funzioni che gli sono affidate dallo Statuto o delegate dai competenti Organi dell'Associazione.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione di cui all'art. 14 deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e per la sua rieleggibilità valgono le disposizioni generali dell'art. 21 del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica prevista dal presente Statuto.

Ulteriori previsioni in merito alla carica di Presidente sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 14

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale degli Associati.

A tal fine, almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, il Collegio speciale dei Probiviri, insieme a tutti i Past President, predispone una lista di 12 nominativi scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa ed in possesso dei requisiti previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, equamente distribuiti fra i territori di Ravenna Rimini e Forlì-Cesena. Da tale lista vengono sorteggiati sei nominativi, due per ciascuno dei territori, che vanno a costituire la Commissione di designazione per l'elezione del Presidente di Confindustria Romagna.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale. Le autocandidature devono essere sostenute da almeno il 10% dei voti assembleari

Possono candidarsi alla Presidenza dell'Associazione i legali rappresentanti degli associati effettivi, o loro delegati, secondo le regole sulla rappresentanza delle imprese associate di cui all'art. 21.

Sui candidati i Probiviri dell'Associazione esprimono il loro parere basato su:

- a) profilo personale e professionale
- b) posizione aziendale
- c) regolarità dell'inquadramento
- d) non copertura di cariche politiche
- e) partecipazione attiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statutari

A tal fine, i Probiviri acquisiscono una autocertificazione sottoscritta dal candidato relativa agli aspetti sopra identificati e nella quale è attestata anche l'assenza di precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e di procedimenti penali in corso.

Alla Commissione di designazione spetta il compito di esperire in via riservata una vasta consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano ampio consenso della base associativa. Le consultazioni della base associativa hanno una durata massima di 8 settimane. Il Direttore Generale di Confindustria Romagna svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

A tal fine la Commissione deve:

- a) predisporre un calendario di incontri da comunicare a tutti gli associati, con eventuale proroga nel caso in cui al termine non abbia a disposizione elementi sufficientemente significativi;
- b) svolgere le audizioni presso le sedi associative;
- c) ammettere solo le indicazioni pervenute via e-mail a indirizzi riservati e per lettere riservate-personali, pervenute dal legale rappresentante dell'impresa associata come risulta dal registro imprese dell'Associazione, o da suo formale delegato;
- d) non ammettere i fax.

Sono ammesse videoconferenze, audioconferenze o strumenti simili. E' possibile indicare più nominativi in ordine di preferenza.

E' possibile per la Commissione effettuare più giri di raccolta di indicazioni là dove ciò si renda necessario, nel rispetto dei tempi stabiliti

Al termine delle sue consultazioni, la Commissione è tenuta a predisporre una relazione finale scritta di cui dovrà dare lettura al Consiglio Generale.

La Commissione ha l'obbligo di sottoporre le candidature sostenute per scritto da tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei voti assembleari.

Il Consiglio Generale valuta le indicazioni contenute nella relazione finale della Commissione e designa il nome del candidato alla Presidenza.

Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza nella prima votazione:

- a) nell'ipotesi di unico candidato, si ripetono le consultazioni;
- b) nell'ipotesi di 2 o più candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare d'urgenza un'altra riunione.

Nel caso di parità di voto, si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altra riunione, con le regole di cui sopra.

Il Consiglio Generale ha l'obbligo di proporre all'Assemblea un unico candidato e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta dall'Assemblea, la procedura di designazione dovrà essere ripetuta entro i 6 mesi successivi

La Commissione di designazione, laddove accertati l'assenza di candidature e con il consenso dei Probiviri confederali, può ai sensi dall'art. 13/1 proporre eccezionalmente la prosecuzione biennale del mandato del Presidente. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Art. 15 Vicepresidenti

L'Assemblea, assieme al Presidente, elegge sino a otto vicepresidenti, due per la provincia che esprime il Presidente e tre per le altre due.

A tal fine il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e la proposta relativa alla nomina dei Vice Presidenti, indicando le deleghe che intende assegnare.

Il Presidente designato può presentare sino a 2 vicepresidenti dopo il voto assembleare sulla squadra, fermo in 9 il numero massimo.

I Probiviri esprimono sui candidati vicepresidenti il proprio parere obbligatorio sulla base degli elementi di cui all'art.14 ed acquisiscono la relativa autocertificazione.

I VicePresidenti cui, sentito il parere della Delegazione Territoriale di riferimento, è stata affidata delega territoriale sono presidenti di diritto della relativa Delegazione territoriale e la esercitano in collegamento con gli organi della stessa di cui all'art 17.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili solo per altri 3 bienni consecutivi; scadono contemporaneamente al Presidente; cessano il loro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

Possono costituire commissioni e gruppi di lavoro con funzioni progettuali e di supporto alle attività inerenti alle deleghe assegnate.

ART. 16

Organi di Controllo

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono in numero di sei ed i Revisori contabili sono in numero di sei, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti ogni quadriennio con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente, e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

I Probiviri e i Revisori effettivi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alla carica di Probiviro e di Revisore contabile possono essere candidate anche persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità ed esperienza.

Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

a) Probiviri

L'elezione dei Probiviri ha luogo con voto limitato ai due terzi degli eligendi e nell'ambito di una lista in cui il numero dei candidati sia sempre superiore al numero degli eligendi. La lista è predisposta dal Presidente sulla base delle candidature pervenute da parte delle imprese associate.

Spetta ad un Collegio arbitrale, costituito da tre Probiviri secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al

soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese nei periodi dell'anno indicati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Negli anni di rinnovo delle cariche relative alle Sezioni merceologiche ed alle Delegazioni territoriali, tutti i Probiviri costituiti in Collegio elettorale svolgono una funzione di sollecitazione e controllo della regolarità dell'intero processo elettorale relativo a questi organi: dalla formazione delle liste dei candidati, alla convocazione delle elezioni, alla sorveglianza delle operazioni di voto, alla proclamazione degli eletti. Le modalità sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dei Probiviri.

Le norme su composizione, svolgimento dell'attività del Collegio speciale, del Collegio arbitrale e del Collegio elettorale, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

b) Revisori contabili

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

L'elezione avviene esprimendo non più di due preferenze su una lista di candidati superiore al numero degli eligendi. La lista da sottoporre all'Assemblea viene preparata sulla base delle candidature avanzate dai Soci fatte pervenire in tempo utile.

Risultano eletti Revisori i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più anziano di età. Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà automaticamente il più votato.

I Revisori possono richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti nel caso rilevino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella gestione contabile dell'Associazione.

Ulteriori previsioni relative ai Revisori sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO QUARTO ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 17

Articolazioni interne dell'Associazione - Delegazioni territoriali

Tutti gli associati sono raggruppati in base al territorio di appartenenza e alle affinità merceologiche delle attività svolte. Possono essere ulteriormente raggruppati secondo altri criteri identificati dall'Assemblea Generale.

Le Delegazioni territoriali garantiscono il coordinamento di Confindustria Romagna con le peculiarità e le istanze dei sistemi industriali e istituzionali locali di competenza della Associazione. Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti degli Organi direttivi e svolgono attività di rappresentanza esterna su mandato degli stessi.

Sono organi delle Delegazioni territoriali:

- l'Assemblea
- Il Presidente ed i Vicepresidenti
- il Consiglio

L'Assemblea della Delegazione territoriale è composta da tutti gli associati con sede nei Comuni compresi nel territorio di riferimento.

Il Presidente della Delegazione territoriale è di diritto il Vicepresidente dell'Associazione delegato al territorio.

I Vicepresidenti della Delegazione sono eletti dall'Assemblea della stessa in ragione di uno ogni milione di Euro di contributi associativi versati. Essi entrano di diritto a far parte del Consiglio Generale.

L'Assemblea della Delegazione elegge inoltre un componente del Consiglio in ragione di uno ogni 100 Associati. Essi entrano di diritto a far parte del Consiglio Generale.

I Vicepresidenti ed i Consiglieri di Delegazione durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per un totale massimo di 6 bienni consecutivi.

Le Delegazioni Territoriali si riuniscono ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta imprese inquadrata nella Delegazione che rappresentino almeno il 40% dei voti totali. Delle riunioni delle Delegazioni territoriali è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato in apposito registro. Funge da Segretario il Coordinatore Territoriale in raccordo organico ed informativo con il Direttore Generale

Le Delegazioni sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio di Presidenza nei seguenti casi:

- per la nomina o la designazione dei rappresentanti di competenza in seno agli organi degli Enti locali pubblici o privati, nonché in Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro o altri organismi anche di natura tecnica, di interesse locale ed in relazione ai quali l'Associazione sia chiamata ad esprimere una propria rappresentanza;
- per la nomina dei membri in seno alle società, consorzi o altri organismi locali partecipati e per le decisioni relative alle partecipazioni in società di interesse prevalentemente locale.

Inoltre le Delegazioni Territoriali attraverso il Consiglio Territoriale, il suo Presidente ed il Segretario Coordinatore Territoriale:

- assumono le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze delle imprese in ambito locale, in conformità alle linee politiche stabilite dagli Organi dell'Associazione e nell'ambito dell'autonomia economica loro riconosciuta in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune per la gestione e/o per eventuali atti dispositivi delle Proprietà e delle Partecipazioni strategiche in conformità al Regolamento P.P.S. di cui all'art. 23 del presente Statuto;
- curano, attraverso i propri rappresentanti, le relazioni con gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del territorio, in conformità alle linee politiche stabilite dagli Organi dell'Associazione;
- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano, anche in via indiretta, l'industria;
- indicano al Consiglio di Presidenza i candidati alla nomina negli organi sociali delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche in conformità al Regolamento P.P.S. di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Le liste elettorali devono avere un numero di candidati superiore agli eligendi e vengono composte sulla base di autocandidature provenienti dal confronto interno alla Delegazione.

Risultano eletti Vicepresidenti di Delegazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Sempre in ordine di voti raccolti risultano eletti gli altri componenti del Consiglio di Delegazione. In caso di parità di voti raccolti prevale la maggiore anzianità di iscrizione associativa.

Per la convocazione e le votazioni dell'Assemblea di Delegazione territoriale valgono le norme previste per l'Assemblea Generale dell'Associazione. Non sono ammessi regolamenti specifici per le Delegazioni, salvo che in relazione ad accordi nazionali vincolanti sottoscritti in seno al Sistema Confindustriale.

ART. 18 Articolazioni interne dell'Associazione - Sezioni Merceologiche

Tutte le imprese associate sono raggruppate in Sezioni merceologiche in base alla attività svolta e agli altri criteri eventualmente identificati dall'Assemblea Generale

Esse rappresentano i principali settori produttivi della base associativa e raccolgono le imprese secondo categorie produttive omogenee che assumono rilevanza in relazione al gettito contributivo generato, secondo i parametri stabiliti dall'Assemblea Generale degli Associati.

La costituzione delle Sezioni, oppure il loro scioglimento o modificazione, è deliberata dal Consiglio Generale. Nel caso di scioglimento di una sezione merceologica, le aziende che la componevano saranno trasferite ad altre Sezioni merceologiche in base alle affinità di attività svolta.

L'inserimento dei nuovi Associati nelle Sezioni merceologiche viene deliberato dal Consiglio Generale contemporaneamente all'accettazione della relativa domanda di adesione.

Nelle Sezioni più ampie ed articolate possono essere costituiti Gruppi merceologici.

Con cadenza biennale, in anni diversi da quelli in cui si elegge il Presidente dell'Associazione, ogni Sezione elegge un proprio Presidente.

Nella stessa occasione vengono eletti anche i membri aggiuntivi spettanti alla Sezione in Consiglio Generale, il cui numero è stabilito secondo un criterio, di necessaria derivazione contributiva, fissato dall'Assemblea; essi assumono la carica di Vicepresidenti della Sezione.

Ogni quattro anni viene inoltre eletto un rappresentante della Piccola Industria, che entrerà a far parte del corrispondente Comitato.

I Presidenti, i Vicepresidenti delle Sezioni ed il rappresentante della Piccola Industria durano in carica due anni e possono essere rieletti per un totale massimo di 6 bienni consecutivi.

La lista elettorale per il Consiglio Generale deve avere un numero di candidati superiore agli eligendi e viene composta sulla base di autocandidature provenienti dal confronto interno alla Sezione. Detta lista deve tenere debito conto dell'articolazione merceologica interna alla Sezione e, per quanto possibile, anche dei territori di provenienza dei candidati.

Risulta eletto Presidente di Sezione il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Sempre in ordine di voti raccolti risultano eletti i membri aggiuntivi del Consiglio Generale, che assumono la carica di Vicepresidenti della Sezione. In caso di parità di voti raccolti prevale la maggiore anzianità di iscrizione associativa.

Successivamente alle elezioni e in tutti i casi in cui ciò sia opportuno, le Sezioni merceologiche provvedono a collegare i loro programmi e la loro attività sia con il profilo territoriale dell'Associazione, coordinandosi con le Delegazioni territoriali di cui all'art. 17, sia con quello generale, coordinandosi con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

Per la convocazione e le votazioni dell'Assemblea di Sezione merceologica valgono le norme previste per l'Assemblea Generale dell'Associazione. Non sono ammessi regolamenti specifici per le Sezioni, salvo che in relazione ad accordi nazionali vincolanti sottoscritti in seno al Sistema Confindustriale.

ART. 19

Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da rappresentanti di imprese che occupano non oltre cinquanta addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi dell'Associazione.

Il Comitato è composto da rappresentanti eletti da ciascuna delle Sezioni merceologiche di cui all'art.18 in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Sezione. Gli eletti durano in carica 4 anni e possono essere rieletti per un totale massimo di 2 quadrienni complessivi. Il diritto di voto spetta soltanto alle imprese che non occupino normalmente oltre cinquanta dipendenti.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza e dura in carica quattro anni: può essere rieletto per solo un ulteriore mandato trascorsi due mandati quadriennali consecutivi.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate nell'ambito di uno specifico Regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio Generale, che è competente anche per le eventuali modifiche.

Il Comitato Piccola Industria potrà essere sostituito – con delibera del Consiglio Generale – da un Delegato per la Piccola Industria, eletto in Assemblea dei soci con votazione riservata alle sole imprese che occupano non più di 50 addetti, che rappresenta Confindustria Romagna nel Sistema Confederale della Piccola Industria.

ART. 20

Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente ed un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Romagna.

Il Presidente dura in carica due anni. È ammessa una sola rielezione; ulteriori rielezioni sono possibili solo dopo che sia trascorso un biennio dal completamento del mandato.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate nell'ambito di uno specifico Regolamento che deve essere conforme alle regole nazionali, agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto.

Il Regolamento deve essere ratificato dal Consiglio Generale, che è competente anche per le eventuali modifiche, così come, d'intesa con il Consiglio stesso e con il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Gruppo.

Art. 21

Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche associative elettive, fatte salve quelle dei Revisori Contabili e dei Probiviri, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate e sono gratuite. La certificazione di eventuali situazioni difformi è causa di decadenza automatica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Per rappresentante dell'impresa si intende il Titolare, il Legale Rappresentante da Registro delle imprese in Camera di Commercio, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato quelle cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale per tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da parte dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle candidature.

Non possono candidarsi coloro che presentano situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici previsto dalle norme stabilite da Confindustria.

In tali casi, in mancanza di dimissioni volontarie, il Collegio speciale dei Probiviri pronuncia la decadenza immediata dalla carica con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.

L'accesso alle cariche elettive è condizionato alla regolarità contributiva della stessa.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e vicepresidente di diritto o elettivo è altresì necessario il requisito del doppio inquadramento dell'impresa rappresentata così come definito nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto

Le norme relative ai requisiti generali, ai requisiti di accesso, alla decadenza e alle elezioni delle cariche associative sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO QUINTO FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

ART. 22

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige gli uffici dell'Associazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi statutari.

È il capo del personale ed è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale. Le decisioni relative a dirigenti saranno prese in accordo con il Presidente

Dirige tutte le attività operative dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario. Può affidare la redazione dei verbali a funzionari della struttura.

ART. 23

Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- le erogazioni o lasciti e la eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore di Confindustria Romagna

Il Fondo Comune è indivisibile tra i Soci.

All'interno del Fondo Comune, sono espressamente individuati come Proprietà e Partecipazioni Strategiche gli investimenti del Fondo Comune descritti nell'atto di fusione tra Confindustria Ravenna e Unindustria Rimini ed in quello tra Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena

Le Proprietà e le Partecipazioni Strategiche sono costituite da beni mobili e immobili che rappresentano la concretizzazione patrimoniale della *mission* di rappresentanza e di politica industriale storicamente svolta nei rispettivi territori dalle tre Associazioni confluite in Confindustria Romagna.

Confindustria Romagna assume tali investimenti come mezzi decisivi per il perseguimento dei propri obiettivi di rappresentanza e di politica industriale; riconosce la loro specifica destinazione; stabilisce specifici meccanismi per collegare, quanto più strettamente possibile, la loro gestione alle istanze locali secondo i principi stabiliti dagli artt. 10, 11, 12 e 17 del presente Statuto; rimanda la loro disciplina unitaria complessiva ad uno specifico Regolamento sulle Proprietà e le Partecipazioni Strategiche (c.d. Regolamento P.P.S.), approvato come documento congiunto delle Associazioni di Ravenna e Rimini e allegato all'atto di fusione delle stesse in Confindustria Romagna Tale documento è stato approvato anche da Confindustria Forlì-Cesena in occasione dell'approvazione del progetto di fusione con Confindustria Romagna e allegato all'atto di fusione con la stessa.

ART. 24

Bilancio Preventivo e Consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo, costituito dal conto economico, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo, costituito dal prospetto delle fonti e degli impieghi, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Generale sottopone il progetto di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili almeno un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea, sottoposto a revisione contabile, è trasmesso a Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 25

Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno a due terzi dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso di cui all'art. 6, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti esercitabili.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 26

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione dello Statuto, le norme degli altri Regolamenti ivi richiamati, la normativa, i Codici, le delibere e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

Dal 1° gennaio 2020 e sino allo svolgimento dell'Assemblea Generale di approvazione del bilancio 2020, gli Organi di Confindustria Romagna saranno così definiti:

- Il **Presidente** dell'Associazione sarà il Presidente di Confindustria Romagna in carica al momento della fusione
- Il **Consiglio di Presidenza** sarà costituito dalla integrazione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza di Confindustria Romagna con quelli del Consiglio di Presidenza di Confindustria Forlì-Cesena. Ai componenti così identificati si aggiungeranno:
 - Il Presidente del **Gruppo Giovani Imprenditori** nella persona del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna in carica al momento della fusione;
 - Il Presidente del **Comitato Piccola Industria**, nella persona del Presidente del Comitato Piccola Confindustria Forlì-Cesena in carica al momento della fusione;
 - Il Presidente della Sezione Ance Romagna in carica al momento della fusione
- Il **Consiglio Generale** sarà costituito dalla integrazione nel Consiglio Generale di Confindustria Romagna così come composto al momento della fusione dei consiglieri di Confindustria Forlì-Cesena, in carica allo stesso momento. Del Consiglio Generale faranno parte con diritto di voto anche per il primo mandato a regime 2022-2026 sia i Presidenti Fondatori di Confindustria Romagna che il Presidente di Confindustria Forlì-Cesena in carica al momento della fusione. Le facoltà di cui al 5° comma del punto a) dell'art. 11 sono esercitabili al termine della fase transitoria con il Consiglio Generale a regime.
- I **Revisori contabili** saranno indicati dalle rispettive Assemblee in sede di approvazione del progetto di fusione in ragione di 2 per ciascuna provincia: tra di essi ve ne dovrà essere almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti e rimarranno in carica sino all'Assemblea 2024.
- I **Probiviri** saranno indicati dalle rispettive Assemblee in sede di approvazione del progetto di fusione in ragione di 2 per ciascuna provincia e rimarranno in carica sino all'Assemblea 2024.
- Il **Comitato Piccola Industria** è dato dalla somma dei componenti dei due Comitati in carica al momento della fusione. Il Presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Romagna, se in carica al momento della fusione, ne assume la vicepresidenza vicaria: entro il 31 gennaio 2020 viene eletto al suo interno un altro vicepresidente vicario espressione della provincia che non esprime il Presidente designato ed il primo vicepresidente vicario. Laddove al momento della fusione il Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna non esprima un presidente, i vicepresidenti vicari da eleggere entro il 31 gennaio saranno 2 da individuarsi tra i componenti del Comitato delle 2 province che non esprimono il Presidente. Durante la fase transitoria, i 2 vicepresidenti vicari del Comitato fanno parte del Consiglio Generale dell'Associazione. Eventuali vicepresidenti dei 2 Comitati al momento della fusione mantengono la carica.

Ove occorra, nel corso del 2020 viene aggiornato il Regolamento del Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna.

Il rinnovo del Comitato avviene in occasione del rinnovo dei rappresentanti delle sezioni del 2022

- Il **Gruppo Giovani Imprenditori** è composto dai Giovani iscritti ai 2 Gruppi al momento della fusione. Il Consiglio del Gruppo Giovani è composto dalla somma dei componenti i 2 Consigli in carica al momento della fusione. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di FC al momento della fusione ne assume la vicepresidenza vicaria: entro il 31 gennaio 2020 Il Consiglio elegge al suo interno un secondo vicepresidente vicario nell'ambito dei componenti espressione della provincia che non esprime né il Presidente né il primo vicepresidente vicario. Laddove al momento della fusione il Gruppo Giovani di Confindustria Forl= Cesena non esprima un presidente, i vicepresidenti vicari da eleggere entro il 31 gennaio saranno 2 da individuarsi tra i componenti del Gruppo delle 2 province che non esprimono il Presidente. Durante la fase transitoria, i 2 vicepresidenti vicari del Gruppo fanno parte del Consiglio Generale dell'Associazione. I vicepresidenti dei 2 Gruppi al momento della fusione mantengono la carica.

Ove occorra, nel corso del 2020 viene aggiornato il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna.

Il rinnovo del Consiglio del Gruppo avviene nel corso del 2022

- Le **Sezioni Merceologiche** sono individuate nelle seguenti, corrispondenti alla somma di quelle esistenti nelle 2 Associazioni al momento della fusione:
 - 1) METALMECCANICA
 - 2) CHIMICA
 - 3) ALIMENTARI
 - 4) TERZIARIO
 - 5) ENERGIA PETROLIO
 - 6) LOGISTICA
 - 7) GOMMA PLASTICA
 - 8) ABBIGLIAMENTO
 - 9) INFORMATICA
 - 10) SALUTE
 - 11) TURISMO
 - 12) MATERIALI (NON METALLIFERI)
 - 13) LEGNO E MOBILE
 - 14) CALZATURIERI
 - 15) CANTIERISTICA OFFSHORE
 - 16) INGEGNERIA CONSULENZA
 - 17) CARTA STAMPA
 - 18) IMPIANTI
 - 19) COMUNICAZIONE

Alle 19 sezioni merceologiche come sopra identificate si aggiunge la sezione Ance Romagna esistente in Confindustria Romagna al momento della fusione e costituita dagli imprenditori edili delle province di Ravenna e Rimini iscritti a Confindustria Romagna

Alle 20 sezioni merceologiche così identificate, si aggiunge la sezione trasversale Porto esistente in Confindustria Romagna al momento della fusione, i cui criteri di composizione vengono confermati in quelli identificati nella delibera istitutiva della Sezione.

Il Presidente delle 19 sezioni sopra identificate durante la fase transitoria viene individuato, tra i 2 in carica al momento della fusione, in quello che è espressione della provincia che all'interno della sezione garantisce il maggior gettito contributivo ed il maggior numero di imprese: nel caso in cui le due cose non coincidano, prevale il maggior gettito contributivo.

I Presidenti della Sezione Ance Romagna e Porto di Confindustria Romagna al momento della fusione rimangono in carica sino alla scadenza dei Rappresentanti delle Sezioni, che avverrà in occasione dell'Assemblea Generale 2022: nei quattro mesi successivi alla stessa si procederà al loro rinnovo sulla base dei criteri di tipo contributivo che nel frattempo saranno stati adottati dall'Assemblea Generale

- I Consigli di Delegazione di Ravenna e di Rimini in carica al momento della fusione rimangono in essere sino all'Assemblea 2022 e si procederà al loro rinnovo nei quattro mesi successivi al suo svolgimento. Il Consiglio di Delegazione di Forlì-Cesena così come determinato in sede di approvazione del progetto di fusione da parte dell'Assemblea di Confindustria Forlì-Cesena rimane in essere sino all'Assemblea 2022 e parimenti si procederà al suo rinnovo nei quattro mesi successivi al suo svolgimento

L'Assemblea Generale del 2021 elegge il nuovo Presidente di Confindustria Romagna e la relativa squadra di presidenza secondo quanto previsto dallo Statuto di Confindustria Romagna.

DELIBERA CONTRIBUTIVA

Il sistema contributivo è quello in essere in Confindustria Romagna al momento della fusione: per la convergenza degli associati a Confindustria Forlì-Cesena ai nuovi criteri contributivi viene previsto un periodo variabile tra 3 e 5 anni.

L'Assemblea Generale degli Associati stabilirà di anno in anno gli step di convergenza: per il 2020 viene stabilito che per le imprese che, secondo le delibere previgenti hanno diritto al minimo contributivo, questo è fissato per tutte in € 1250, mentre per tutte le altre imprese associate al momento della fusione il contributo è uguale a quello versato nel 2019.

Entro gennaio 2020 verrà costituita una commissione in cui le 3 province saranno rappresentate pariteticamente con il compito di approfondire gli effetti della applicazione dei nuovi criteri contributivi, valutare situazioni particolari e proporre eventuali modifiche.

Ai neo associati a Confindustria Romagna dal 1° gennaio 2020 si applica il sistema contributivo in essere al momento della fusione

Durante il periodo transitorio, e sino a diversa determinazione contenuta nella delibera contributiva approvata dall'Assemblea, ogni socio effettivo e di territorio dispone di un numero di voti in ragione del contributo versato, secondo una progressione meno che proporzionale definita dalla seguente tabella:

						max scaglione	totale
	fino a 1.000 €			voti		0	0
	da 1.001 a 1.500 €			voto		1	1
da	1.501	a	9.000	1 voto ogni €	750	10	11
da	9.001	a	20.000	1 voto ogni €	1.000	11	22
da	20.001	a	40.000	1 voto ogni €	2.000	10	32
da	40.001	a	65.000	1 voto ogni €	2.500	10	42
oltre	65.000			1 voto ogni €	3.000		